

Procedimento n.10 / 2014



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione fallimentare

**DECRETO IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI CONCORDATO  
PREVENTIVO E CONTESTUALE SENTENZA DI FALLIMENTO IN PROPRIO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Rossella Talia                      Presidente

dott. Rosario Lionello Rossino      Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci        Relatore

ha pronunciato il seguente

Premesso che:

- le società [redacted] con sede in [redacted] in persona del liquidatore [redacted] con sede in [redacted] in persona del liquidatore [redacted], hanno depositato in data 21 febbraio 2014 istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di depositare la documentazione di cui all'art. 161 l.f.;
- con decreto collegiale comunicato in data 18 marzo 2014 il Tribunale ha assegnato termine fino al 27 aprile 2014, termine successivamente prorogato;
- in data 26 giugno 2014 entrambe le società hanno depositato atto di rinuncia alla domanda di concordato preventivo;
- con decreto 30 giugno 2014 è stata fissata udienza collegiale in camera di consiglio;
- all'udienza del 17 luglio 2014 entrambi i legali rappresentati, ovvero [redacted] nella sua qualità di liquidatore della società [redacted], nella sua qualità di liquidatore della società [redacted] L. hanno avanzato istanza di fallimento in proprio;

\*\*\*

Il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 161 l.f. comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Dato atto che nei confronti della società [redacted] pendono



due domande di fallimento riunite (R.G. 236/14 e 32/14) e che la relativa sentenza di fallimento verrà emessa nell'ambito di quel procedimento.

Quanto alla società [redacted]

#### OSSERVA

Sussiste la competenza del Tribunale adito in quanto la società debitrice ha sede ed opera nel circondario di Rimini.

La società esercita attività di costruzione ristrutturazione e compravendita immobili.

E' soggetto fallibile in quanto i dati dei bilanci depositati superano i limiti di cui all'art. 1 L.F. (bilancio chiuso al 31 dicembre 2012: attivo patrimoniale di oltre 25.869,147 euro e debiti per oltre 29.722.000,00 euro).

Sussiste lo stato di insolvenza, come si desume dallo squilibrio patrimoniale.

Si da' atto della convocazione della società debitrice in Camera di Consiglio per l'udienza del 17 luglio 2014.

Visti gli artt. 1, 5, 14 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,

P.Q.M.

Dichiara l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo in bianco presentato congiuntamente dalle società [redacted]

e

dichiara il fallimento della società [redacted]

Nomina Giudice Delegato per la procedura relativa la dott.ssa Maria Antonietta Ricci e Curatore il dott. [redacted] con studio in [redacted]

#### ORDINA

alla società fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

#### ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato



dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

#### FISSA

per il giorno **12 dicembre 2014 ore 9.30** l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nella sede di questo Tribunale avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

#### AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

#### SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve



comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

**ORDINA**

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Dispone la prenotazione a debito fino a reperimento di attivo liquido fallimentare di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato dal D.L. 11.03.2002 N. 28, convertito con Legge 11.05.2002 n. 91 e dall'art. 146 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 di approvazione del T.U. per le spese di giustizia.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2014

Il Presidente  
dott. Rossella Talia

